

AVV. LUCILLA BOTTI
57023 Cecina - Via Verga 21/b
Palazzo Fiorito Scala D int. 7
Tel. 0586.684382 - Fax 0586.636450

TRIBUNALE DI LIVORNO

**Ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ex art. 9 comma 3 bis e artt. 12 bis e seguenti L.**

27.01.2012 n. 3

Ricorre il Sig. **MARCONI SERGIO**, nato a Cecina (LI) il 28.01.1964,
residente a Montescudaio (PI) (C.F.),
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucilla Botti del Foro di
Livorno (C.F. BTLLLL67A58I403A; fax 0586636450; PEC
lucilla.botti@cert.neonevis.it) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo
studio in Cecina (LI) Via Verga n. 21/b, giusta procura in calce al presente atto,
per esporre e chiedere quanto segue

Sommario

<i>Premessa</i>	1
<i>Requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura</i>	2
<i>La composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica</i>	3
<i>Le cause del sovraindebitamento</i>	4
<i>Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni</i>	6
<i>La situazione patrimoniale del debitore</i>	6
a) <i>attivo</i>	6
b) <i>passivo</i>	7
<i>La proposta di piano del consumatore</i>	9
<i>Sulla durata del piano</i>	10

Premessa

Con istanza del 31/07/2018, il ricorrente, non essendo soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 RD 16.03.1942 n. 267 e non avendo fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27.01.2012 n. 3, chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno la nomina del professionista, facente funzioni di Gestore della Crisi, di cui all'art. 15 L. 27.01.2012 n. 3.

Con provvedimento del 01.08.2018, l'Organismo nominava per l'esercizio delle funzioni di gestore della crisi il Dott. Gennaro Tudisco, poi sostituito in data 23.02.2022 dal Dott. Umberto Sapia, il quale redigeva la sua relazione (doc. 1), alla quale ci si riporta integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto.

Il ricorrente - che presenta una complessiva posizione debitoria pari a € 73.461,71, a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 3.368,48,

per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 76.830,19 - intende proporre al Tribunale di Livorno il seguente piano del consumatore ex art. 12 bis L.3/2012, che di seguito si riassume in sintesi:

- pagamento integrale delle spese in prededuzione (compenso OCC e legale)
- pagamento a saldo e stralcio dei crediti privilegiati in misura variabile dal 43% al 37%
- pagamento a saldo e stralcio dei crediti chirografari nella misura del 18%

Requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura

Sussistono, nel caso di specie, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura:

- l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6 L. 3/2012; difatti, da diverso tempo si trova nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte ed è stato sottoposto ai seguenti procedimenti, in sede di cognizione e di esecuzione:

creditore	titolo
PlusValore Spa in liquidazione	decreto ingiuntivo n. 1233/2016 Tribunale di Livorno
	pignoramento presso terzi (datore di lavoro) ordinanza di assegnazione del 10/09/2018 RG 1122/2018 Tribunale di Livorno
IFIS NPL	decreto ingiuntivo n. 492/2017 Tribunale di Livorno
	notifica atto di pignoramento presso terzi (datore di lavoro)
Banca IFIS Spa	opposizione a decreto ingiuntivo n. 492/2017 sentenza n. 1237/2019 Tribunale di Livorno
SPV Project 1503 s.r.l.	decreto ingiuntivo n. 95/2018 Giudice di Pace di Cecina
	ordinanza di assegnazione del 12/02/2020 RG 1331/2018 Tribunale di Livorno
AXIST s.r.l.	decreto ingiuntivo n. 174/2021 Giudice di Pace di Cecina

- non ha fatto ricorso, in precedenza, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento né con colpa grave né con malafede o frode, come rilevabile da quanto di seguito esposto sulle ragioni dell'indebitamento;
- è persona fisica e svolge attività di lavoro dipendente e non ha contratto debiti nell'esercizio di attività di impresa



- può dunque essere qualificato come "consumatore", ai sensi dell'art.6 co.2, lett. b L. 3/2012 e non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dalla vigente legge fallimentare.

La composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica

Il nucleo familiare del debitore è composto, oltre che dallo stesso, anche dalla moglie, **[redacted]** (C.F. **[redacted]**), e dal figlio minore **[redacted]** nato il **[redacted]** C.F. **[redacted]** (art. 2, certificato di stato di famiglia).

I coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Il Sig. Marconi svolge attività di lavoro dipendente **[redacted]** e percepisce una retribuzione media mensile di € 1.470,00 (doc. 3, mod. 730/2021; doc. 4, mod. 730/2020; doc. 5, mod. 730/2019). La retribuzione mensile è stata assoggettata a pignoramento dalla creditrice Plusvalore Spa per un importo mensile di € 400/450,00 circa.

La moglie, **[redacted]** dallo di recente (giugno 2021) è passata da un impiego part time ad un tempo pieno, svolge attività di lavoro dipendente **[redacted]**, e percepisce una retribuzione media mensile di € 1.350,00, al netto della cessione del quinto (€ 180,00 mensili), stipulata per la restituzione di un finanziamento di € 13.219,59 contratto per il rifacimento del tetto dell'immobile del quale essa è proprietaria, che costituisce l'abitazione del nucleo familiare.

La casa familiare è stata acquistata dalla moglie del ricorrente prima del matrimonio, contraendo un mutuo ipotecario dell'importo iniziale di € 151.000,00 (debito residuo € 132.290,16). L'importo delle rate mensili per il pagamento del mutuo ammonta a € 675,00 circa.

Sulla retribuzione mensile della moglie del ricorrente grava anche la restituzione rateale (€ 217,09 mensili) del finanziamento stipulato per l'acquisto di un'autovettura **[redacted]**.

[redacted] possiede anche un'altra autovettura, acquistata nel 2012 **[redacted]** che utilizza il ricorrente per recarsi al lavoro.

Il Sig. Marconi è intestatario del c/c bancario Banca del Monte di Lucca Spa **[redacted]** che, alla data del 30/09/2021 presentava un saldo attivo di € 58,51.

Queste le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, riscontrate dal Gestore ed esposte nella sua relazione:



CAUSALE	Creditore	SPESA MENSILE
polizza auto	iptiQ Emea P&C s.a.	20,81
bollo auto	Regione Toscana	13,33
polizza auto	UnipolSAI	28,33
bollo auto	Regione Toscana	18,00
utenze (acqua)	ASA Spa	46,21
utenze (luce)	Servizio Elettrico Nazionale	44,66
utenze (gas)	Enel energia	24,72
Tari	Comune di Montescudaio	13,75
spese mediche		300,00
connessione internet WiFi	C-Mobile	59,80
telefono		30,00
generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento		700,00
totale		1.299,61

Detta somma appare assolutamente congrua rispetto al reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (€ 1.115,85), calcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Il minimo scostamento che si registra fra la spese effettive ed il parametro di riferimento fissato per legge è giustificata dalle spese mediche (odontoiatriche).

Le cause del sovraindebitamento

In costanza del precedente matrimonio con la _____, il ricorrente contraeva a suo nome (in quanto lavoratore dipendente, mentre la ex moglie esercitava un'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande) i seguenti prestiti finalizzati all'acquisto di beni per uso familiare

- in data 08/02/1996 prestito con la finanziaria Finemiro Spa, per l'acquisto di elettrodomestici (importo finanziato L. 1.950.000; importo da restituire L. 2.460.200, n. 18 pagamenti rateali mensili di L. 136.900)
- in data 10/01/2006 contratto di apertura di credito per liquidità familiare con Findomestic Banca (Carta Aura) di originari € 3.000,00



- in data 14/02/2008 contratto di finanziamento con Banca 24-7 Spa di € 3.248,00 (importo da restituire € 4.536,00, con n. 60 rate mensili di € 75,60)
- infine, in data 19/12/2008 contratto di finanziamento con Plusvalore Spa per l'acquisto di una Toyota Yaris (importo finanziato € 20,648,86, restituzione di € 32,140,00 in n. 24 rate mensili di € 244,00, n. 36 rate mensili di € 487,00 e n. 12 rate mensili di € 731,00)

Il debitore confidava di poter far fronte alle obbligazioni assunte grazie al proprio reddito di lavoratore dipendente, che era – sia pure in minima parte – integrato dal reddito della moglie, commerciante.

Sopraggiunta la crisi familiare, nell'anno 2005, il ricorrente si vedeva costretto a lasciare la casa familiare e reperire un'altra abitazione, con una spesa mensile di € 300,00 oltre i consumi di acqua, luce e gas (spesa non dimostrabile).

Inoltre, egli non poteva più contare sul contributo economico della moglie, alla quale doveva corrispondere mensilmente la somma di € 250,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) per il mantenimento della figlia

Detta obbligazione di mantenimento veniva confermata in sede di divorzio nell'anno 2008 e si protraeva fino al 20.03.2018, quando, all'esito di procedimento di modifica delle condizioni di divorzio RG 542/2017, veniva revocata. (Vi è da dire che, fra il 2008 e il 2018, il pagamento dell'assegno di mantenimento non è stato sempre puntuale, tant'è che nel 2012 la figlia – che nel frattempo era diventata maggiorenne ed aveva iniziato a lavorare – richiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo contro il padre).

In pari data (20.03.2018), in esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti, il Marconi corrispondeva alla _____ somma di € 800,00.

Vi è da dire inoltre che nell'anno 2008, in occasione del divorzio, il ricorrente veniva ad essere gravato di un'ulteriore obbligazione per il mantenimento della ex moglie, alla quale assolveva mediante la corresponsione di un assegno *una tantum* dell'importo di € 10.000,00.

Non avendo risorse sufficienti a far fronte ai pagamenti rateali per la restituzione dei prestiti contratti, egli ometteva di onorare le proprie obbligazioni.

Da qui l'inevitabile insorgere del contenzioso, con aggravio di interessi e spese legali.



Di seguito lo schema riepilogativo dei finanziamenti e dei motivi di indebitamento

<i>data</i>	<i>finanziatore</i>	<i>Importo totale</i>	<i>capitale</i>	<i>Interessi e spese</i>	<i>durata</i>	<i>Importo rata</i>
08/02/1996	Finemiro Spa	L. 2.460.200	L. 1.950.000	L. 510.200	18 rate mensili	L. 136.900
2005	Crisi coniugale					
10/01/2006	Findomestic Banca (Carta Aura)		€ 3.000,00 (rimborso minimo mensile € 155,00)			€ 155,00 minimo
14/02/2008	Banca 24-7 Spa	€ 4.536,00	€ 3.248,00	€ 1.288,00	60 rate mensili	€ 75,60
30/05/2008	corresponsione assegno di mantenimento una tantum di € 10.000,00 alla ex moglie					
19/12/2008	Plusvalore Spa	€ 32.140,00	€ 20.648,86	€ 1.424,00	24 rate mensili 36 rate mensili 12 rate mensili	€ 244,00 € 487,00 € 731,00

Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni.

Il ricorrente, essendo un lavoratore dipendente, aveva accesso al credito al consumo più facilmente della ex moglie (imprenditrice autonoma, commerciante). Egli, pertanto, assumeva a proprio carico i finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia, confidando comunque nell'apporto economico della moglie al reddito familiare.

Pertanto, la crisi coniugale - conclusasi con sentenza di divorzio nel 2008 - deve essere individuata come causa prima della incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni.

Essa ha determinato infatti non solo il venir meno del contributo economico della moglie al reddito familiare, ma anche l'insorgenza di ulteriori spese (per il reperimento di un nuovo alloggio e per il pagamento della somma di € 10.000,00 alla moglie a titolo di mantenimento).

La situazione patrimoniale del debitore

a) attivo

Il ricorrente non possiede beni immobili né mobili registrati.

Negli ultimi 5 anni il debitore non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio né risultano atti impugnati dai creditori.

Non vi sono azioni esecutive in corso, fatta eccezione per i pignoramenti già gravanti sulla retribuzione, in favore di PlusValore Spa in liquidazione e SPV Project 1503 s.r.l. e della notifica di atto di pignoramento presso terzi notificata



da AXIST s.r.l in data 23.12.2021¹ (dopo la richiesta di precisazione del credito inviata dal Gestore il 23.09.2021, mai riscontrata – cfr. pag. 8 Relazione).

L'unica utilità è rappresentata dal reddito di lavoro dipendente, che ammonta a poco più di 23.000 euro annui, come da prospetto sottostante

REDDITO MARCONI	2017	2018	2019	2020
reddito complessivo	25.227,00	28.156,00	28.070,00	29.250,00
imposta lorda	6.211,00	7.019,00	6.987,00	7.435,00
totale detrazioni	1.518,00	1.329,00	1.310,00	1.841,00
totale reddito netto annuo	20.534,00	22.466,00	22.393,00	23.656,00

Grazie ad esso il Marconi si è fatto quasi interamente carico del mantenimento del nucleo familiare fino al mese di maggio 2021, dal momento che fino a quella data la retribuzione mensile della moglie era destinata pressoché interamente al pagamento del mutuo e dei finanziamenti da essa contratti per la ristrutturazione della casa familiare e l'acquisto di un'autovettura.

b) passivo

Sussiste un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio del debitore, che di fatto ha reso impossibile adempiere alle obbligazioni stesse, come di seguito riportato:

creditore	titolo	importo debito		note
		chirografo	privilegio	
PlusValore Spa in liquidazione	decreto ingiuntivo n. 1233/2016 Tribunale di Livorno	30.917,72		contratto di finanziamento del 19/12/2008 di originari € 20,648,86 (restituzione di € 32,140,00 in n. 24 rate mensili di € 244,00, n. 36 rate mensili di € 487,00 e n. 12 rate mensili di € 731,00); ordinanza di assegnazione del 10/09/2018 RG 1122/2018 Tribunale di Livorno
IFIS NPL Investing Spa (e per essa la mandataria Ifis Npl Servicing Spa), cessionaria di SPV Project 130 s.r.l., a sua volta cessionaria di Findomestic Banca	decreto ingiuntivo n. 492/2017 Tribunale di Livorno	7.971,03		contratto di apertura di credito con Findomestic Banca (Carta Aura) del 10/01/2006 di originari € 3.000
Banca IFIS Spa	sentenza n. 1237/2019 Tribunale di Livorno	6.354,47		opposizione a decreto ingiuntivo n. 492/2017; spese liquidate in sentenza

¹ detto pignoramento risulta non essere stato iscritto a ruolo nel termine ed è pertanto privo di efficacia



SPV Project 1503 s.r.l. (e per essa la mandataria BLUE FACTOR Spa)(cessionaria di NPL Opportunities SA, già cessionaria di Finemiro Spa)	decreto ingiuntivo n. 95/2018 Giudice di Pace di Cecina	6.022,58	contratto di mutuo FINEMIRO del 08/02/1996 di originarie L. 1.950.000 (restituzione L. 2.464.200); ordinanza di assegnazione del 12/02/2020 RG 1331/2018 Tribunale di Livorno	
Avv. Sandra Albertini		7.594,72	compensi professionali per modifica delle condizioni di divorzio; per opposizione a decreto ingiuntivo n. 493/2012, concluso con transazione 20/03/2018; per attività stragiudiziale	
Avv. Sandra Albertini			7.054,85	compensi professionali per modifica delle condizioni di divorzio e opposizione a decreto ingiuntivo n. 492/2017 Tribunale di Livorno - privilegio ex art. 2751 bis n. 2
Agenzia delle Entrate			4.931,01	IRPEF e sanzioni; decadenza dal beneficio della rateazione - privilegio ex art. 2752 comma 1 - 2778 cc (18° grado)
AXIST s.r.l. (cessionaria di Negentropy S1 srl, già cessionaria di Ubi Banca 24-7 Spa)	decreto ingiuntivo n. 174/2021 GdP Cecina	2.615,33	contratto di finanziamento Banca 24-7 Spa n. 1178435 del 14/02/2008 di € 3248,00 (restituzione € 4.536,00, con n. 60 rate di € 75,60)	
Totale		61.475,85	11.985,86	73.461,71

In generale, si tratta di debiti assai risalenti nel tempo, ad eccezione del debito contratto nel 2017 per la necessaria assistenza legale nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (finalizzato all'estinzione dell'obbligazione alimentare nei confronti della figlia, ormai autosufficiente) e per un'opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorrente non ha contratto ulteriori obbligazioni in tempi recenti, ma la necessità di provvedere al sostentamento del nucleo familiare (e del figlio minore avuto in seconde nozze), con una retribuzione già decurtata dalle somme trattenute in favore del creditore pignoratorio, non consente al Marconi di diminuire la sua esposizione debitoria.

Questa, tenuto conto delle spese di procedura e delle spese in prededuzione, si quantifica in € 76.830,19.

Descrizione	Importo
Spese procedura	2.168,48
Spese prededuzione	1.200,00
Totale integrazioni	3.368,48
Debiti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 2	7.054,85
Debiti assistiti da privilegio ex art. 2752 comma 1	4.931,01
Debiti chirografari	61.475,85



<i>Totale passivo</i>	73.461,71
<i>Totale passivo con integrazioni</i>	76.830,19

La proposta di piano del consumatore

Stante la situazione economico-patrimoniale sopra delineata, il ricorrente formula la seguente proposta, basata sulla sua effettiva capacità reddituale e sulla chiara convenienza per i creditori rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio, dal momento che l'unica utilità è rappresentata dalla retribuzione del Marconi, che, in parte, viene messa a disposizione².

Si propone dunque di fare fronte all'esposizione debitoria descritta in precedenza (€ 73.461,71, oltre integrazioni), con il pagamento in 5 anni della somma complessiva di € 19.300,00 (€ 1.300 di liquidità immediata e € 300,00 mensili, per 12 mensilità per 5 anni)

Ciò consentirebbe, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione, anche il pagamento dei crediti privilegiati in misura del 43% (privilegio ex art. 2751 bis n. 2 – Avv. Sandra Albertini) e del 37% (privilegio ex art. 2752 c. 1-Agenzia delle Entrate) ed il pagamento dei crediti chirografari in misura del 18%.

	Totale passivo	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore piano	76.830,19	1.300,00	18.000,00	
SPESE IN PREDEDUZIONE	3.368,48	1.300,00	2.068,48	
Compenso OCC	2.168,48	1.300,00	868,48	100%
Compenso advisor legale debitore	1.200,00	-	1.200,00	100%
RESIDUO POST SPESE PROCEDURA	73.461,71	-	15.931,52	
CREDITORI PRIVILEGIATI:	11.985,86	-	4.800,00	
<i>PRIVILEGIO EX ART 2751 BIS n. 2</i>	7.054,85	-	3.000,00	43%
<i>PRIVILEGIO EX ART 2752 C. 1 (tributi diretti)</i>	4.931,01	-	1.800,00	37%
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	61.475,85	-	11.131,52	
CREDITORI CHIROGRAFARI	61.475,85	-	11.131,52	18%

² si evidenzia che la data di assunzione del Marconi risale al 13/12/2018 e pertanto è facile intuire che anche il TFR accantonato non sarebbe sufficiente a consentire la soddisfazione integrale dei creditori



Questi i tempi previsti per i pagamenti, leggermente modificati, rispetto a quanto indicato nella relazione del Gestore, su indicazione integrativa del Gestore stesso, al fine di abbreviare i tempi di pagamento delle spese in prededuzione, lasciando immutati i tempi di pagamento dei creditori privilegiati

Passivo	Totale attivo per categoria	Tempi previsti per il pagamento					
		Omologa	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Spese in prededuzione immediate	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
Spese in prededuzione in itinere	2.068,48	-	1.068,48	1.000,00	0	0	0
Privilegio ex art 2751 bis n. 2	3.000,00	-	600,00	700,00	600,00	600,00	500,00
Privilegio ex art 2752 c. 1	1.800,00	-	550,00	650,00	600,00	-	-
Chirografo	11.131,52	-	1.381,52	1.250,00	2.400,00	3.000,00	3.100,00
Totale	19.300,00	1.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Si precisa che il debito nei confronti della creditrice Plusvalore Spa in liquidazione viene attualmente soddisfatto mediante trattenuta sulla retribuzione e, pertanto, una volta approvato il piano, il relativo credito dovrà essere rideterminato, decurtando quanto pagato sino all'omologa.

Sulla durata del piano

La durata del piano in 5 anni è tale da consentire al debitore di far fronte al pagamento offerto e, al contempo, di avere la relativa tranquillità di poter mantenere adeguatamente il figlio minore, i bisogni del quale col tempo sono destinati ad aumentare.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella sua relazione,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale, Voglia, previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenente l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ove necessario.

Si chiede inoltre che l'Ill.mo Tribunale voglia altresì disporre la sospensione del pagamento delle trattenute in favore del creditore pignoratizio, con



accantonamento in favore della procedura, nelle more della decisione sull'omologa del piano.

Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente ricorso è di € 76.830,19 e il contributo unificato è dovuto in misura di € 98,00.

Si allega:

1. relazione Gestore della Crisi e relativi allegati:

- scheda circolarizzazioni
- precisazione credito Ag. Entrate
- precisazione credito Avv. Albertini
- credito Axist srl
- credito Banca Ifis
- credito Blue Factor
- credito IFIS NPL
- credito Plusvalore
- pignoramento AXIST srl
- credito residui pignoramenti
- mod. 730/2019
- mod. 730/2020
- mod. 730/2021
- busta paga giugno 2021
- elenco creditori
- prospetto spese familiari
- stato di famiglia

Cecina, 17 marzo 2022

Con ossequi
Avv. Lucilla Botti



